REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CATANZARO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Imprese, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro - PRESIDENTE
Dott.ssa Song Damiani - GIUDICE
Dott.ssa Carmen Ranieli – GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 865/2018 R.G.
TRA

X, Y, Z, tutti eredi di A, elettivamente domiciliati in che li rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

- attori –

 \mathbf{E}

LINEA S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuta -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 352/2020 depositata il 26/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE.;

OGGETTO: restituzione versamenti socio

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12.10.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Gli attori, premettendo di essere eredi di A già socio della Linea S.r.l. e di essere a quello subentrati nella compagine sociale, hanno adito l'intestata Sezione Specializzata per chiedere la liquidazione della loro quota, spettante per effetto del recesso esercitato in data 13 marzo 2017 ai sensi dell'art. 2473, secondo comma, c.c. Contestualmente, hanno chiesto la condanna della società convenuta anche alla restituzione dei versamenti in conto futuro aumento capitale sociale effettuati in vita dal loro dante causa. Con sentenza non definitiva n. 2068 del 13.12.2018, codesto Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione della quota, proposta nelle forme del rito ordinario anziché camerale, per insussistenza di un rapporto di connessione qualificata con la domanda di restituzione dei conferimenti del socio giustificante l'applicazione della regola di cui al terzo comma dell'art. 40 c.p.c. Il giudizio è, pertanto, proseguito per la trattazione e l'istruttoria della sola domanda di

restituzione dei conferimenti fatti in vita dal socio. Al riguardo, gli attori hanno dedotto di avere diritto alla restituzione delle somme versate nella società dal loro dante causa (per un totale di € 45.513,75 considerato il totale dei versamenti dei soci in conto capitale appostato in bilancio e la compagine sociale al momento del recesso), sostenendo che, non essendo mai stato deliberato l'aumento di capitale, per i versamenti effettuati a quel titolo operava un vero e proprio meccanismo risolutivo, senza che potesse trovare applicazione la regola della postergazione ex art. 2467 c.c. La Linea S.r.l. in liquidazione si è difesa sostenendo che i versamenti dei soci, sebbene impropriamente contabilizzati come "versamenti in conto futuro aumento capitale sociale", sono sempre stati effettuati e utilizzati, avuto riguardo alla concreta volontà delle parti desumibile dalla documentazione allegata, per pagare, nella immediatezza, le spese correnti e i costi di gestione, in mancanza di utili e di liquidità e qu'indi dovevano ritenersi definitivamente acquisiti nella disponibilità della società.

2. Tanto premesso, la decisione della lite dipende dalla classificazione dei versamenti effettuati dal dante causa degli attori nella società Linea e, conseguentemente, dall'individuazione del relativo regime applicabile. Si tende generalmente a classificare gli apporti dei soci come: (i) "finanziamenti", (ii) "versamenti in conto capitale o a fondo perduto" o (iii) "versamenti in conto futuro aumento di capitale" (cfr. Cass. 19 marzo 1996, n. 2314). I primi ("finanziamenti") fanno sorgere un vero e proprio obbligo di restituzione da parte della società e, come tali, sono appostati nel "Quadro D" del passivo dello stato patrimoniale, tra i "debiti verso soci per finanziamenti". I secondi ("versamenti in conto capitale o a fondo perduto"), al contrario, sono apporti non comportanti obbligo di restituzione, non legati a una specifica e prospettica operazione sul capitale, idonei a irrobustire il patrimonio netto della società e dotarla di mezzi propri. Come tali, non sono appostati a debito ma a riserva (nel "Quadro A" del passivo dello stato patrimoniale) e restano definitivamente acquisiti dalla società. I terzi ("versamenti in conto futuro aumento di capitale") sono versamenti corrispondenti a veri e propri acconti su versamenti che saranno dovuti, in ragione dell'intenzione di sottoscrivere un determinato aumento di capitale, ancora non deliberato ma pur sempre individuato con un certo grado di chiarezza. In altri termini, appaiono come apporti risolutivamente condizionati alla mancata, successiva, deliberazione di aumento del capitale nominale della società. Essi devono essere iscritti in bilancio come riserva, e non come finanziamento soci, in quanto, ove l'aumento intervenga, le somme confluiscono automaticamente nel capitale sociale, mentre, in caso contrario, devono essere restituiti, in conseguenza del mancato perfezionamento della fattispecie programmata (Cass. 16 novembre 2021, n. 34503). Né a tale fattispecie è applicabile l'art. 2467 c.c. poiché tale disciplina riguarda solo i

versamenti effettuati a titolo di finanziamento o di mutuo, ai quali è possibile associare un obbligo di rimborso, mentre non è applicabile ai versamenti o ai trasferimenti in conto capitale, in considerazione della diversità della causa che li contraddistingue, assimilabile a quella di capitale di rischio piuttosto che a quella delle obbligazioni creditorie (Cass. 3 dicembre 2018, n. 31186). Fermo restando che è a carico dell'attore l'onere di fornire la prova del titolo posto a fondamento della domanda, stabilire se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società è questione di interpretazione, riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in cassazione, se non per violazione delle regole giuridiche da applicare nell'interpretazione della volontà delle parti o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell'accertamento sorregge.

4 L'indagine sul punto deve tenere conto soprattutto, al di là della denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, tenendo conto delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati e della reale intenzione dei soggetti - socio e società - tra i quali il rapporto si è instaurato (Cass. 30 marzo 2007, n. 7980). In particolare, "Per qualificare la dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale, l'interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all'aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, all'uopo, indici di dettaglio (quali l'indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausole statutarie) e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, non essendo, all'uopo, sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili" (Cass. 8 agosto 2023, n. 24093). Orbene, nel caso di specie emerge dagli atti di causa che la società convenuta, costituita il 26.06.1999, iniziava l'attività di impresa soltanto in data 01.09.2004 (cfr. visura camerale sub doc. 2 fasc. di parte convenuta); i soci, successivamente al versamento della somma costituente il capitale sociale nell'anno 1999, effettuavano versamenti periodici nel corso di tutti gli anni successivi dal 2000 al 2013 (cfr. partitario sub doc. 18 del medesimo fascicolo). Tali versamenti, sebbene contabilizzati come "versamenti soci in conto futuro aumento capitale sociale", di fatto non erano accantonati, ma utilizzati pressoché immediatamente per spese correnti (cfr. partitari in atti) fintanto che non aveva avuto inizio l'attività di impresa, e a copertura delle perdite anche dopo, atteso che tutti i bilanci sociali si sono sempre chiusi in perdita (cfr. documentazione sub docc. 64-75 allegata alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta). Non

risulta che sia stato mai neanche programmato un aumento del capitale sociale. Infine, il partitario "Vers.ti soci in c/fut.aum.cap." registra, in data 02.09.2009, la rinuncia dei soci al rimborso dei versamenti effettuati per complessivi € 234.239,23 sino al 31.12.2008, a copertura delle perdite degli esercizi precedenti (cfr. pag. 2, 2° rigo, doc. 18 di parte convenuta) e, in data 12.07.2010, la rinuncia dei soci al rimborso dei versamenti effettuati per complessivi € 47.029,80, a copertura delle perdite anno 2009 (cfr. pag. 2, 43° rigo, doc. 18 di parte convenuta

5 La valorizzazione di tutti i suddetti elementi convince questo Collegio che gli apporti del socio deceduto non possano qualificarsi come versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale, ma piuttosto come versamenti in conto capitale o a fondo perduto, come tali non esigibili. Pertanto, la domanda di restituzione proposta dagli attori, in qualità di eredi di deve essere rigettata.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, applicando il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), in base ai valori medi, ad eccezione della fase decisionale, liquidata al valore massimo in considerazione della attività defensionale ulteriore svolta per il doppio incameramento della causa a sentenza.

P.O.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda di restituzione dei conferimenti avanzata dagli attori, nella spiegata qualità, nei confronti della Lina S.r.l. in liquidazione; 2) condanna e in solido tra loro, alla rifusione in favore della Linea S.r.l. in liquidazione delle spese di lite, che si liquidano in € 9.069,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa, distratte in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

Il giudice est.

Dott.ssa Carmen Ranieli

Il presidente

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro